AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

ESITI DELL'INDAGINE CONOSCITIVA AVVIATA CON DELIBERA N. 316/24/CONS

Nel presente documento viene riportata una sintesi delle posizioni espresse e delle informazioni fornite dai soggetti intervenuti nell'ambito dell'*indagine conoscitiva sulla regolamentazione della piattaforma di radiodiffusione terrestre sonora in tecnica digitale DAB+*, avviata dall'Autorità con la delibera n. 316/24/CONS dell'11 settembre 2024.

L'elenco dei rispondenti alla consultazione è riportato in allegato al presente documento. Al riguardo, si evidenzia che l'indagine ha riscontrato un ampio interesse del mercato con la partecipazione dei tre operatori di rete nazionali, di due consorzi di rete locali, di un'Associazione di categoria rappresentante operatori di rete e emittenti radiofoniche nazionali e locali, di un'Associazione di categoria rappresentante emittenti radiofoniche locali e consorzi locali, di un fornitore locale di contenuti radiofonici digitali e di una *tower company* operante sia a livello locale che nazionale.

Di seguito, sono riportate le osservazioni formulate dai soggetti rispondenti in relazione ai temi evidenziati dall'Autorità nell'Allegato A della delibera n. 316/24/CONS, seguendo il relativo ordine.

1. PREMESSA

Numerosi rispondenti esprimono apprezzamento per le iniziative dell'Autorità a favore dello sviluppo del DAB, che ha permesso la creazione di reti digitali radiofoniche nazionali a copertura pressoché totale della popolazione. Tuttavia, i rispondenti osservano che lo sviluppo della piattaforma nazionale e locale DAB in Italia è stato, ed è, complicato dalla limitatezza delle risorse spettanti al Paese dopo la conferenza di Ginevra del 1984. I cambiamenti internazionali, come la dissoluzione dell'Unione Sovietica e l'espansione dell'Unione Europea, hanno portato a richieste dai paesi balcanici per l'adeguamento dell'Italia al Piano GE84, rendendo più problematico, a detta dei rispondenti, il servizio radiofonico italiano, soprattutto per le imprese private. In particolare, la criticità evidenziata riguarda la gestione delle frequenze interferenti con la dorsale adriatica, che rimane allo stato irrisolta, mentre con i "paesi tirrenici", Francia, Svizzera e Malta, sono stati raggiunti accordi pragmatici per le diffusioni FM e DAB. I rispondenti evidenziano che il vulnus adriatico è così rilevante da compromettere lo sviluppo del DAB su tutta la fascia Est del Paese. In particolare, la mancanza di informazioni sugli esiti delle relazioni con Croazia e Slovenia genera preoccupazione tra gli operatori del settore radiofonico.

Un rispondente aggiunge che il DAB+ in Italia ha affrontato un percorso complesso, che non è stato seguito con la necessaria attenzione dalle Amministrazioni preposte, che hanno privilegiato ad esempio il settore della radiofonia FM. Nel ribadire

che la rigidità del piano GE84 ha rappresentato comunque un ostacolo rilevante, soprattutto nella gestione delle frequenze nell'area adriatica, il rispondente lamenta che la scarsa trasparenza dei tavoli di negoziato di coordinamento internazionale dà luogo a situazioni di incertezza, in particolare ai fini dell'adattamento delle proprie reti e quindi comporta costi. Il rispondente sottolinea che, per quanto noto, l'attuale stato dei lavori del Tavolo di coordinamento adriatico non appare portare vantaggi significativi. Il rispondente rileva poi che un ulteriore fattore di rallentamento dello sviluppo del DAB deriva dal fatto che sinora anche la Concessionaria del Servizio Pubblico, che avrebbe dovuto avere un compito propulsivo, come previsto dal Contratto di Servizio, non abbia nei fatti sviluppato la propria rete adeguatamente. Ad avviso del rispondente, quindi, le Autorità pubbliche dovrebbero intervenire più incisivamente per ovviare alle suddette criticità.

Un rispondente osserva che negli ultimi anni la radiofonia ha subito profonde trasformazioni dovute alle innovazioni tecnologiche, all'evoluzione dei canali distributivi e alle mutate abitudini di consumo. Nonostante ciò, la radio ha mantenuto un ruolo centrale grazie alla capacità di adattarsi, integrandosi con le nuove forme di ascolto digitale. Il panorama competitivo si è ampliato, con l'emergere, accanto agli operatori tradizionali, di *player* tecnologici globali, sempre più trasversali e verticalmente integrati (come ad es. Alphabet, Apple, Amazon, Spotify), ma anche di nuove società specializzate, le c.d. *Audio Factory* (come ad es. Chora Media, Will, Dopcast, Sirene), e di una moltitudine di soggetti indipendenti che realizzano e distribuiscono in prima persona i propri progetti audio. Rispetto alle innovazioni tecnologiche, l'avvento del DAB/DAB+, delle piattaforme IP per servizi di *streaming* audio, gratuiti o a pagamento (come ad es. Spotify, Amazon Music Unlimited, Deezer, Google Play Music, Apple Music), degli aggregatori radiofonici e di dispositivi come *smartphone*, *smart speaker* e *connected cars* ha moltiplicato le opportunità di ascolto. Tali evoluzioni favoriscono la personalizzazione e diversificazione dei contenuti, ridisegnando l'ecosistema radiofonico. Si passa così dal mercato della radio tradizionale a un più ampio mercato dell'audio, caratterizzato da una pluralità di accessi, formati e dispositivi. I consumatori, sempre più esigenti, hanno abbandonato i modelli lineari tradizionali, preferendo esperienze de-linearizzate e *on-demand*. Questo ha spinto gli operatori, sia pubblici che privati, a ripensare modelli di *business* e strategie nell'ottica dell'omnicanalità. Il rispondente evidenzia altresì come, in questo quadro, la tecnologia distributiva incida sul mercato: la competizione varia tra l'FM, dove la competizione è tra emittenti nazionali, areali e locali in grado di raggiungere una certa area di ricezione, il DAB+, dove, similarmente a quanto accade nell'FM, il quadro competitivo è circoscritto agli operatori (nazionali, areali e locali) presenti sui *multiplex* che raggiungono una determinata area, e l'IP, dove si entra in un mercato globale e affollato. L'ascolto radiofonico, di conseguenza, si è evoluto dal modello tradizionale lineare, che mantiene comunque la propria specificità e il proprio *appeal* sugli ascoltatori, adattandosi anche ad un

comportamento *on demand* guidato dal contenuto dove l'ascoltatore è maggiormente protagonista delle proprie scelte di consumo.

Un rispondente osserva che negli ultimi cinquant'anni, ovvero dal 1976, quando la Corte Costituzionale ha liberalizzato l'etere, consentendo anche ai privati di svolgere attività radiotelevisiva, le radio e le TV locali hanno rivoluzionato l'informazione in Italia, promuovendo il pluralismo e aumentando la consapevolezza dei cittadini. Le emittenti locali sono diventate un punto di riferimento per l'informazione territoriale, affrontando temi di attualità, politica, cronaca e sport legati al contesto di prossimità. Il rispondente ricorda anche che il comparto dell'emittenza locale dà occupazione a oltre cinquemila dipendenti, di cui oltre duemila sono giornalisti. La pandemia da Covid-19 ha inciso, tuttavia, sul comparto, che ha comunque garantito il servizio anche durante i *lockdown*. Il rispondente evidenzia, inoltre, che negli ultimi anni sia il settore televisivo sia quello radiofonico locale hanno affrontato sfide molto impegnative. Il settore radiofonico locale, in particolare, sta affrontando l'avvio delle trasmissioni terrestri in tecnica digitale DAB+, con tutte le problematiche connesse. Ad avviso del rispondente per sostenere il ruolo delle emittenti locali, è necessario un progetto politico che definisca, in un'ottica di sostegno del pluralismo sul territorio, prospettive e percorsi che diano certezze alle emittenti che intendano continuare a investire nel settore, favorendo l'innovazione tecnologica e la ripresa del mercato pubblicitario, eliminando l'eccessiva e ingiustificata burocrazia e promuovendo il passaggio dall'originario modello di emittente locale a quello di soggetto multimediale del relativo territorio.

Un rispondente osserva che l'adozione del DAB+ ha rappresentato un importante passo avanti verso l'innovazione e la modernizzazione del settore radiofonico; tuttavia, le emittenti locali continuano a incontrare ostacoli rilevanti per una piena attuazione e diffusione di questa tecnologia. Il rispondente sottolinea che la pianificazione e l'assegnazione delle frequenze hanno riscontrato ritardi significativi che penalizzano l'avvio e l'espansione dei servizi locali. Questi ritardi sono spesso associati a difficoltà burocratiche, mancanza di supporto tecnico e infrastrutturale e a una complessità procedurale che scoraggia gli investimenti e rallenta l'operatività dei consorzi.

Un rispondente ritiene che un supporto istituzionale, abbinato a politiche incentivate, possa favorire una diffusione capillare del DAB+ a beneficio di tutta la popolazione e delle emittenti locali.

2. LA PIANIFICAZIONE DELLE FREQUENZE PER IL SERVIZIO DI RADIODIFFUSIONE SONORA IN TECNICA DIGITALE

2.1. Il quadro di riferimento normativo e regolamentare

Alcuni rispondenti, in relazione al generale quadro normativo e regolamentare di riferimento, esprimono la propria soddisfazione, in particolare con riferimento alla

delibera n. 286/22/CONS, con cui l'Autorità ha approvato il primo piano completo per le diffusioni DAB in Italia. I rispondenti ritengono che il Piano sia coerente con gli interessi degli operatori di rete nazionali oltre che con le aspettative degli utenti e dei possessori di nuovi autoveicoli, meno con gli interessi degli operatori di rete locali, almeno in alcune specifiche aree tecniche, fermi restando alcuni ritardi nell'applicazione del PNAF.

Un rispondente segnala che nel complesso e dinamico contesto di mercato, la Concessionaria del servizio pubblico radiofonico si è attivata da tempo per sviluppare una strategia distributiva multipiattaforma, in linea con gli obblighi del Contratto di Servizio 2023-28 e la *mission* di servizio pubblico basata sull'universalità e la neutralità tecnologica. Tuttavia, a parere del rispondente, il raggiungimento di tale obiettivo sarebbe talvolta ostacolato da alcune scelte normative e regolatorie.

Un rispondente sottolinea che lo *standard* DAB, originariamente individuato a livello europeo, pur garantendo resistenza del segnale alle interferenze e una buona qualità, risultava inadatto al sistema radiofonico italiano. La sua limitazione in termini di efficienza spettrale e il numero ridotto di segnali allocabili nelle poche frequenze disponibili impedivano di assicurare il pluralismo e la concorrenza richiesti dall'art. 24 della legge n. 112/2004. Tale norma prevedeva la possibilità per tutte le emittenti radiofoniche, pubbliche e private, di avviare trasmissioni digitali a parità di condizioni. Negli ultimi anni, tuttavia, lo *standard* DAB è stato migliorato evolvendosi nel DAB+, che, grazie all'utilizzo della compressione Mpeg-4, permette di trasmettere un numero maggiore di programmi a parità di banda. Il rispondente evidenzia altresì che, fino all'adozione dell'attuale PNAF-DAB (delibera Agcom n. 286/22/CONS), l'emittenza radiofonica locale ha potuto trasmettere programmi in tecnica digitale terrestre DAB+ solo in una parte limitata del territorio italiano, operando in 10 dei 39 bacini di servizio definiti dalla precedente delibera n. 465/15/CONS del 2015, in virtù di diritti di uso temporanei o, in altre parti del Paese (con impianti limitati), in virtù di autorizzazioni sperimentali ai sensi dell'art. 21 della delibera n. 664/09/CONS e s.m.i. Con la delibera n. 286/22/CONS dell'Agcom, sono state finalmente pianificate 90 reti locali nei 21 bacini (19 regionali e 2 provinciali per Trento e Bolzano). Tuttavia, l'assegnazione dei diritti d'uso per queste reti, avviata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy a metà del 2023, è ancora in corso. Il rispondente ritiene che per operare a regime con la completa attivazione delle reti saranno necessari ulteriori cinque anni dall'assegnazione dei diritti di uso, come previsto dai progetti tecnici conformi alla delibera Agcom n. 664/09/CONS presentati per il rilascio dei diritti d'uso e dai provvedimenti del MIMIT.

2.2. Lo stato di attuazione del Piano delle frequenze per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale

2.2.1. Il comparto nazionale

Alcuni rispondenti evidenziano che gli operatori di rete nazionali privati si sono attivati prontamente, nonostante i numerosi ostacoli burocratici. Hanno presentato progetti di rete per garantire la continuità del servizio e avviato il complesso programma di adeguamento degli impianti già in esercizio alle nuove frequenze e caratteristiche radioelettriche previste dal PNAF. Tuttavia, tali attività sono state complicate dalla mancanza di semplificazioni nei processi autorizzativi locali e dalle difficoltà nell'ottenere autorizzazioni ministeriali per ogni nuovo impianto, in assenza di procedure di silenzio assenso, anche per quelli già inclusi nei progetti di rete. In merito allo stato di attuazione del Piano a livello nazionale, i rispondenti rilevano che la concessionaria pubblica ha attualmente una copertura pari a circa il 56% della popolazione nazionale, laddove le reti di diffusione degli operatori privati nazionali raggiungono una copertura sempre più capillare della popolazione, vicina all'89% circa per la ricezione mobile *outdoor* e circa al 68% per la ricezione *indoor*. I rispondenti segnalano inoltre che, sia nella fase immediatamente precedente all'approvazione del PNAF che in quella successiva, sono state rilasciate autorizzazioni sperimentali ad operatori locali su frequenze destinate dal PNAF ai servizi nazionali o già assegnate agli operatori nazionali, il tutto senza dibattito, condivisione o possibilità di intervento. Queste problematiche hanno contribuito al ritardo nel completamento del piano di *switch* da parte degli operatori di rete nazionali privati. I rispondenti riferiscono, inoltre, che gli operatori stanno progettando la copertura graduale delle gallerie a maggior traffico ed estensione. A breve sarà avviato un test di servizi di allarme ed emergenza secondo lo *standard* ASA (*Automatic Safety Alert*), promosso dagli operatori di rete nazionali privati, per supportare automobilisti e popolazioni a rischio. In tale prospettiva, i rispondenti sottolineano l'importanza di valorizzare la stabilità del mezzo radio e della rete *broadcast*, particolarmente affidabili in caso di disastri naturali o atti terroristici, che spesso compromettono le comunicazioni IP. Sotto altro profilo, i rispondenti lamentano il ritardo nell'emanazione di norme di protezione per la ricezione radiofonica digitale in auto, segnalando, in particolare, l'importanza del tema della *prominence* sul mezzo radiofonico, su cui appare un ritardo della regolamentazione.

Un rispondente, oltre a quanto già evidenziato, segnala che sono emerse difficoltà nella modifica degli impianti gestiti congiuntamente ad altri operatori, il che ha ostacolato il completamento del piano di ricanalizzazione, nonostante sia stata raggiunta una ampia copertura. La società prevede di completare lo *switch* dei propri impianti alla nuova pianificazione nella prima parte del 2025 auspicando una migliore collaborazione con gli altri operatori. La rispondente precisa di aver pianificato un'estensione graduale della rete attuale per il triennio 2024-2026, progettando anche la copertura delle gallerie più trafficate e di maggior estensione.

Il rispondente evidenzia altresì che i ritardi nello sviluppo della piattaforma DAB, indotti anche da quegli operatori che dovrebbero invece avere un ruolo propulsivo, contribuiscono a creare un circolo vizioso che riduce l'attrattività della stessa piattaforma

DAB, che viene descritta in alcuni casi come obsoleta, a vantaggio delle trasmissioni via IP, scoraggiando gli investimenti. Le piattaforme IP, del resto, guadagnano terreno anche grazie alla diffusione degli *smartphone*, che non integrano la ricezione DAB. In tal senso il rispondente vede nella situazione descritta una violazione del principio di neutralità tecnologica a danno del sistema radiofonico e segnala che i propri appelli alle Amministrazioni per affrontare queste problematiche non sono stati finora considerati.

Un rispondente chiarisce che lo sviluppo della tecnologia DAB+ da parte della Concessionaria del servizio pubblico radiofonico è stato nel tempo ostacolato da alcuni vincoli, quali il piano frequenze con reti differenziate per decomponibilità, l'assegnazione della rete RN 1 e il mancato accoglimento delle richieste per la rete RN 3, oltre all'obbligo di cessione di capacità trasmissiva, stabilito dall'Autorità, ritenuto incompatibile con il Contratto di servizio 2023-2028. Per tali motivi, ritiene fondamentale affrontare il tema del servizio pubblico di informazione regionale nell'ambito di una eventuale nuova pianificazione del servizio DAB o di una revisione dell'attuale pianificazione, analogamente a quanto avviene per il DTT. Con riferimento allo stato di attuazione del PNAF-DAB, il rispondente evidenzia che, nonostante le citate criticità, la rete esercita dalla Società ha raggiunto un discreto sviluppo. Tale copertura soddisfa sia il requisito di irradiazione del segnale stabilito dal *Regolamento DAB* di cui alla delibera n. 664/09/CONS e s.m.i., che richiede una copertura superiore a 15 milioni di abitanti, sia il requisito analogo previsto dal TUSMA (art. 3 del d.lgs. 208/2021), che richiede una copertura superiore al 50% della popolazione nazionale, avvicinandosi inoltre agli *standard* previsti per gli operatori a tre anni dall'assegnazione delle frequenze pianificate.

Lo stesso rispondente esprime un forte interesse per lo sviluppo della piattaforma DAB+ a cui intende contribuire incisivamente. Il rispondente segnala che la Società ha approvato di recente un piano di estensione della copertura della propria rete DAB+ ad un'elevata percentuale di popolazione in un orizzonte temporale di medio periodo, oltre a un miglioramento della copertura stradale e allo sviluppo della regionalizzazione dei programmi, compatibilmente con le risorse assegnate.

2.2.2. Il comparto locale

Più rispondenti evidenziano che il settore locale si trova ancora in una fase di pre-avvio dei servizi di diffusione e di mercato.

I rispondenti segnalano che il ritardo è imputabile, in primo luogo, all'assegnazione, avvenuta in precedenza, di blocchi di diffusione "sperimentale" che, se pur provvisoriamente e senza alcuna programmazione e coerenza con le assegnazioni del PNAF, hanno provocato non pochi intralci e contenziosi, senza apportare benefici concreti al sistema. A parere dei rispondenti, il ritardo maturato dal settore locale è dovuto altresì alla tempistica di predisposizione e pubblicazione dei bandi per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze DAB+, così come al calendario dilatato della fase comparativa nei casi in cui le domande si sono rivelate superiori ai blocchi pianificati.

Un rispondente ricorda, in particolare, che la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* degli avvisi per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze DAB+ ha avuto luogo in tre date: il 5 giugno 2023 (per Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Sardegna), il 30 agosto 2023 (per Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Toscana, Umbria, Campania, Sicilia) e il 13 novembre 2023 (per Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria). Successivamente, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha ricevuto le manifestazioni di interesse dalle società consortili partecipanti alle procedure di assegnazione. Dei 21 bacini definiti dalla pianificazione delle frequenze della delibera Agcom n. 286/22/CONS, in sette casi le richieste hanno superato le reti disponibili: Piemonte (4 richieste per reti regionali, su 3 disponibili, e 5 per reti provinciali), Lombardia (6 richieste totali, di cui 4 per reti regionali, su 3 disponibili, e 2 per reti pluriprovinciali), Veneto (4 richieste per reti regionali, su 3 disponibili), Toscana (4 richieste per reti regionali, su 3 disponibili, e 1 per rete provinciale), Lazio (7 richieste totali, di cui 4 per reti regionali, su 3 disponibili, e 4 per reti provinciali/pluriprovinciali), Campania (5 richieste totali, di cui 4 per reti regionali, su 3 disponibili, e 5 per reti provinciali) e Puglia (4 richieste per reti regionali, su 2 disponibili). Nei bacini dove le richieste sono state superiori alle reti pianificate, ai sensi della delibera Agcom n. 664/09/CONS e s.m.i. le frequenze dovranno essere assegnate tramite *beauty contest*, salvo accordo tra i richiedenti.

Alla luce di tali circostanze, più rispondenti evidenziano che nei bacini in cui le società consortili non risulteranno assegnatarie dei diritti d'uso all'esito dei *beauty contest*, le emittenti radiofoniche locali operanti in FM facenti parte delle società consortili escluse dai *beauty contest* non potranno trasmettere i propri palinsesti in tecnica digitale DAB+, con possibili lunghi e complessi contenziosi davanti la Magistratura amministrativa. Alla luce di ciò, i rispondenti ritengono che il sistema locale potrà effettuare un servizio effettivo e di continuità in ciascun bacino di pertinenza solo tra due/ tre anni.

Per risolvere questa criticità, più rispondenti auspicano che si intervenga individuando ulteriori risorse spettrali coordinate da utilizzare per l'emittenza locale nei bacini con disponibilità insufficiente, in particolare in Veneto e Puglia. I rispondenti, riconoscendo che è ancora in corso il Tavolo Adriatico dove sono in discussione anche tali questioni, evidenziano comunque la necessità di reperire ulteriori sei risorse per l'ottimizzazione delle reti DAB (una in Veneto, Lazio, Toscana, Campania e due in Puglia) e richiedono il massimo sforzo per l'ottenimento delle stesse.

Un rispondente sottolinea che questa scelta sarebbe coerente con l'art. 24, comma 1, della legge n. 112/2004, che promuove lo sviluppo della radiofonia digitale (T-DAB) come evoluzione del sistema analogico, garantendo il pluralismo attraverso un'ampia offerta di programmi e un equilibrio tra diffusione nazionale e locale. Il rispondente osserva che la pianificazione DAB+ adottata dalla delibera Agcom n. 286/22/CONS prevede 3 reti nazionali, già assegnate rispettivamente a Rai, DAB Italia, EuroDAB – per

due delle quali è pendente un contenzioso giudiziale davanti alla Magistratura Amministrativa – e 90 reti locali, regionali o provinciali/pluriprovinciali, con assegnazioni ancora in corso. Tuttavia, secondo quanto riferito dal rispondente, ogni rete nazionale trasmette un numero di contenuti inferiore alla capacità tecnica disponibile, mostrando un utilizzo inefficiente delle risorse radioelettriche. Il rispondente sottolinea che, a livello nazionale, esistono 21 concessioni FM per la radiodiffusione sonora, di cui 5 affidate alla RAI. Da ciò si deduce che una sola rete DAB sarebbe sufficiente per trasmettere in *simulcast* i contenuti di tutte le emittenti nazionali attualmente trasmesse. Tuttavia, le tre reti attualmente assegnate vengono utilizzate principalmente per diffondere nuovi contenuti, prodotti sia da fornitori indipendenti sia dagli stessi titolari delle concessioni FM. Al contrario, l'emittenza locale soffre di una carenza di frequenze in diverse aree, non riuscendo a ospitare tutte le concessionarie analogiche esistenti. Per far fronte a questa limitazione, sui *multiplex* locali a ogni emittente viene assegnata una capacità trasmissiva ridotta, pari a sole 36 o persino 24 CU, rispetto alle 48 CU necessarie per un segnale di qualità ottimale con decoder HE-AAC V2. Questo compromette la qualità delle trasmissioni, riducendo il vantaggio del DAB+ rispetto all'FM e rappresentando una duplicazione dei costi senza reali prospettive di nuovi ricavi.

In considerazione di ciò, il rispondente ribadisce l'urgenza di pianificare un numero maggiore di reti per l'emittenza locale, soprattutto nelle Regioni in cui l'offerta di diritti d'uso si è rilevata inferiore alla domanda, al fine di garantire alle emittenti locali storiche il giusto spazio per affiancare le trasmissioni analogiche con quelle digitali, evitando il rischio di esclusione dal sistema DAB+. Al riguardo, il rispondente segnala che risorse radioelettriche aggiuntive potrebbero essere reperite attraverso una riassegnazione a favore della tecnologia DAB+ delle frequenze rimaste inutilizzate della rete televisiva n. 12.

Un altro rispondente evidenzia il problema legato alla gestione della pubblicità locale, che la pianificazione DAB regionale non è in grado di affrontare adeguatamente. Questo potrebbe determinare un sovraffollamento della pubblicità locale. Nel rispetto dei Punti di Verifica (PDV), il rispondente avanza l'opportunità di prevedere una decomposizione delle reti, che potrebbe essere eventualmente oggetto di una segnalazione al Governo.

Un rispondente segnala, inoltre, che la copertura insufficiente in aree strategiche, come le gallerie e altre infrastrutture autostradali, costituisce un limite critico per garantire un servizio continuo e affidabile agli automobilisti, soprattutto nelle zone a più alto traffico. Il rispondente propone, dunque, interventi mirati e coordinati per migliorare la copertura della rete DAB+ locale, tra cui: (1) l'estensione della copertura nelle infrastrutture strategiche, come gallerie e altre infrastrutture critiche, seguendo i modelli proposti dai consorzi Media DAB, Space DAB e Go DAB, che hanno mostrato soluzioni tecniche ed economiche efficaci per la ricezione in galleria; (2) maggiore supporto infrastrutturale, con una stretta collaborazione con enti pubblici e privati, incentivi

economici e agevolazioni burocratiche per gli operatori locali, per ridurre i costi delle infrastrutture esistenti; (3) uniformità e semplificazione delle procedure autorizzative con misure di "silenzio assenso"; (4) pianificazione e assegnazioni trasparenti e coordinate delle frequenze senza interferenze con i diritti dei consorzi locali; (5) un'organizzazione efficiente degli Ensemble ID dei MUX operativi e delle future attivazioni con l'inclusione degli Ensemble ID direttamente nel ROC, al fine di ottimizzare la gestione delle reti DAB+ locali e ridurre i problemi di coordinamento.

3. IL MERCATO DELLA RADIOFONIA DIGITALE TERRESTRE

Un rispondente osserva che ha fortemente contribuito allo sviluppo del DAB+ la Legge n. 205 del 27 ottobre 2017 (legge di bilancio 2018, art. 1, comma 1044), poi modificata in una disposizione a sua volta inserita nel c.d. "*decreto sblocca cantieri*" (DL n. 32/2019, in seguito convertito in Legge n. 55/2019). La Legge così definita disponeva l'obbligo di dotare tutte le radio e autoradio vendute in Italia dal 1° gennaio 2020 di un'interfaccia in grado di ricevere anche il segnale DAB+. Tale disposizione anticipava sul territorio italiano quanto predisposto nel Codice di Comunicazione Elettroniche Europeo, di cui alla direttiva UE 2018/1972 dell'11 dicembre 2018. La penetrazione del DAB è, quindi, destinata a crescere con il progressivo aggiornamento del parco auto.

Alcuni rispondenti evidenziano, tuttavia, che il mercato della radiofonia digitale terrestre (DAB+) in Italia procede lentamente, frenato da ritardi nella pianificazione, nel rilascio dei diritti d'uso e dalla crisi del settore *automotive*. Quest'ultima, iniziata con la pandemia, è stata aggravata dalle incertezze sui sistemi di alimentazione che disorientano gli acquirenti. Dai dati elaborati da uno dei rispondenti sulla base di ricerche condotte da GFK Italia dal 2017, si stima che nel 2024 siano in uso oltre 14 milioni di ricevitori, principalmente installati su autovetture e mezzi commerciali. Tuttavia, nonostante l'incremento, la copertura dell'utenza rimane insufficiente. In Italia, infatti, il parco auto privato conta circa 40 milioni di veicoli con un'età media di 15 anni e un *turnover* superiore ai 30 anni. Questi dati evidenziano il lungo percorso necessario per un'ampia diffusione del sistema DAB+ e per raggiungere la maturazione del mercato.

Sempre relativamente ai dati di mercato, un rispondente, sulla base dei dati AINFA e WORLD DAB, evidenzia che la diffusione sul territorio nazionale del sistema DAB+ sulle automobili è passata dall'11,56% nel 2019 al 23,63% nel 2023.

Un rispondente precisa che, se si tiene conto delle restrizioni imposte alla circolazione delle auto dotate esclusivamente di motori endotermici, si calcola una digitalizzazione ogni anno del 5% del parco macchine e la presenza del DAB+ nella pressoché totalità degli autoveicoli entro i prossimi 10-15 anni.

Un rispondente, richiamando i dati pubblicati dall'Osservatorio Radio di CRTV, osserva che nel 2022 in Italia erano 11 milioni i ricevitori venduti (*indoor* + *automotive*),

con una penetrazione nell'*indoor* che non supera il 15% delle abitazioni. Un valore simile a quello registrato in Francia (5,5 milioni di ricevitori venduti e una incidenza *indoor* del 14%), ma ancora nettamente inferiore a Paesi come Regno Unito (50 milioni circa di ricevitori venduti e una incidenza nelle abitazioni del 70%) e Germania (24 milioni e 34%). Un altro rispondente sottolinea, sulla stessa linea, come per i dispositivi domestici non esista ancora un mercato significativo.

Un rispondente evidenzia che il mercato dei ricevitori radio è in trasformazione, spinto dall'integrazione della connettività (Bluetooth, USB, ingressi ausiliari) e dalla crescente domanda di modelli compatti e portatili. Tuttavia, la radio analogica resta rilevante in aree come le zone rurali del Nord America e in parti d'Europa, giustificando la continua produzione di apparecchi compatibili con entrambe le tecnologie. Secondo le ricerche di Credence Research (*Stand Alone Radio Receivers Market Size, Share and Forecast 2032*) e Cognitive Market Research (*Global Digital Radio Broadcasting Market Report 2024*), il mercato globale dei ricevitori *stand-alone* crescerà da 281 milioni di dollari nel 2024 a 304 milioni nel 2032, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) superiore all'1%. Il rispondente evidenzia pertanto la necessità di sviluppare il digitale come complemento all'analogico, per garantire al mezzo radiofonico la capacità di presidiare tutte le modalità di ricezione (FM, DAB, IP) nel lungo termine.

Quanto ai dati d'ascolto della piattaforma digitale DAB+, alcuni rispondenti evidenziano che, da una ricerca GFK Italia del 2024 su un panel di 1.200 possessori di autoradio DAB+, emerge che l'81% ascolta DAB+ esclusivamente o in sovrapposizione con FM, di cui il 13% ascolta in esclusivista DAB+, il 27% ascolta in prevalenza DAB+, il 41% ascolta in egual misura DAB+ e FM e il 19% ascolta in prevalenza FM. Tuttavia, tali dati riguardano esclusivamente chi dispone di veicoli dotati di questi apparati. Attualmente oltre il 70% dell'ascolto radiofonico avviene in mobilità durante gli spostamenti, una pratica legata al pendolarismo che caratterizza la quotidianità italiana e che non dovrebbe essere compromessa da interventi normativi.

Alla luce delle evidenze sopra illustrate, i rispondenti rilevano che, sebbene l'obbligatorietà dei ricevitori digitali introdotta dalla legge di bilancio 2018 abbia incentivato l'ascolto del DAB+, la crisi del mercato automobilistico ne ha rallentato la crescita.

Nel merito, un rispondente sottolinea che l'automobile rappresenta un contesto altamente competitivo per l'*infotainment*, dove si confrontano non solo i titolari di contenuti, editori radiofonici, aggregatori e piattaforme *streaming*, ma anche le diverse tecnologie, come FM, DAB+ e IP. Sebbene prevalgano i sistemi ibridi, Stellantis e Renault hanno introdotto soluzioni estreme con auto elettriche come la Citroën e-C3 e il SUV Dacia Duster, prive di autoradio, affidando la ricezione radiofonica esclusivamente al sistema IP tramite il *bluetooth* dello *smartphone*. Al riguardo, più rispondenti osservano che la semplificazione dei sistemi di *infotainment* automobilistici, mirata a ridurre i costi,

rischia di eliminare la radio integrata, lasciando solo porte USB per dispositivi esterni. Il loro allestimento sembra contraddire la normativa vigente, ma ne sfrutta invece una lacuna: l'obbligo disposto dalla normativa di prevedere un ricevitore DAB è infatti vincolante in presenza di autoradio, ma non impone l'installazione dell'autoradio (tradizionale). I rispondenti evidenziano, pertanto, alla luce di tale circostanza, la necessità di introdurre un vincolo normativo che estenda l'obbligo di ricezione in tecnologia DAB+ non solo ai tradizionali ricevitori audio FM, ma anche a qualsiasi dispositivo di ricezione di contenuti audio, come quelli presenti nelle moderne auto con connessione *broadband*, incluse le *smart car*, spesso elettriche, per garantire una copertura completa e una fruizione continua dei servizi mediante *broadcast* radiofonico, un mezzo gratuito e sicuro. In tale prospettiva, ritengono opportuno sollecitare il Governo a garantire la neutralità tecnologica e il valore dei sistemi informativi professionali.

Parimenti, i rispondenti chiedono che sia disposto l'obbligo di integrazione di ricevitori DAB+ su tutti gli *smartphone* per evitare discriminazioni tecnologiche e garantire la neutralità tecnologica nella ricezione.

Altro aspetto infrastrutturale sul quale i rispondenti ritengono necessario intervenire è quello relativo alla fruizione del mezzo radiofonico nelle gallerie, dove la rete DAB+ non è attualmente ricevibile a causa degli elevati costi delle infrastrutture autostradali. I rispondenti ritengono urgente garantire la ricezione radio ovunque, considerando il suo ruolo essenziale in situazioni di emergenza, e propongono che sia sviluppata, con sostegno pubblico, una rete di emergenza per gallerie superiori a 500 metri, seguendo l'esempio di Germania e Svizzera. A tal fine, i rispondenti ritengono opportuna una segnalazione dell'Autorità al Governo per promuovere questo intervento.

Con riguardo all'offerta di programmi e servizi distribuiti in tecnica digitale DAB+, i rispondenti evidenziano che l'offerta di programmi è cresciuta significativamente, raggiungendo 50 canali nazionali, più del doppio rispetto all'FM analogico.

Un rispondente segnala che la rete gestita dalla propria azienda diffonde, oltre a nuovi programmi di intrattenimento, due servizi rilevanti anche a livello di servizio pubblico, relativamente a viabilità e sport. Un rispondente evidenzia la centralità della propria offerta editoriale che si sviluppa in 12 emittenti nazionali e comprende quattro radio generaliste e otto radio specializzate, con contenuti di valore pubblico indirizzati a segmenti di pubblico distinti dalla programmazione generalista. Ad esse si aggiungono quattro radio locali con fasce di programmazione dedicate e copertura limitata alle Regioni a Statuto Speciale Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Il rispondente segnala, inoltre, una ricca e diversificata programmazione regionale, trasmessa attraverso le frequenze FM, interrompendo temporaneamente la programmazione nazionale. Il rispondente segnala che, attualmente, la programmazione regionale, elemento fondamentale per la valorizzazione dei territori, non è disponibile sul servizio DAB+,

poiché l'attuale capacità trasmissiva del proprio *multiplex* è saturata dalla programmazione nazionale. Il rispondente ribadisce l'importanza della diffusione dei programmi regionali in DAB+ in linea con il Contratto di Servizio tra la Concessionaria e il MIMIT, che richiede di "*estendere l'accessibilità e l'usabilità dell'informazione regionale*" (all'art. 9, comma 2, lettera "e") e di individuare "*soluzioni innovative di natura tecnica e tecnologica per un accesso universale, facile ed efficiente, all'offerta del Servizio Pubblico su tutte le piattaforme, garantendo un'offerta digitale rilevante, accessibile e fruibile per ogni cittadino utente che lo accompagni nei diversi momenti e nelle diverse modalità di consumo*" (art. 3, comma 1). Alla luce di quanto esposto, il rispondente sollecita la ricerca di soluzioni tecniche idonee a garantire che la capacità del *multiplex* DAB+ assegnato alla Concessionaria sia adeguata a trasmettere tutti i programmi della stessa, senza compromettere la qualità del segnale.

Sempre con riguardo all'offerta radiofonica digitale DAB+, un rispondente sottolinea che la piattaforma digitale, stante la pianificazione di reti isofrequenziali (per la maggior parte integralmente SFN e in qualche caso k-SFN), non consente di riprodurre la stessa capacità di vendita differenziata geograficamente degli spazi pubblicitari delle reti analogiche. La struttura isofrequenziale delle reti DAB pianificate impedisce, infatti, all'emittenza locale di differenziare i programmi e la pubblicità tra diverse zone di una stessa Regione (c.d. "splittaggio") come invece avviene per le trasmissioni analogiche FM, con conseguenze negative per la capillarità territoriale delle trasmissioni e per la raccolta pubblicitaria. Secondo il rispondente, la scarsità di frequenze per l'emittenza locale limita lo sviluppo delle trasmissioni DAB+ di questo comparto e genera significative distorsioni competitive rispetto alle reti nazionali, costringendo le emittenti locali a trasmettere con un numero ridotto di CU (Capacity Unit). L'emittenza locale, pur configurandosi come un diretto *competitor* delle emittenti nazionali (evidenziato dal fatto che in cinque Regioni la radio più ascoltata è una locale), affronta sfide tecniche più complesse nella transizione tecnologica, come la necessità di sostituire le antenne esistenti, ad ulteriore svantaggio della rispettiva posizione competitiva. Il rispondente richiede pertanto che siano garantite a tutti i soggetti coinvolti le condizioni necessarie per partecipare attivamente al processo di transizione verso le nuove tecnologie.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, i rispondenti evidenziano che il mercato della radiodiffusione digitale è ancora nella fase di avvio, con il comparto locale in una fase preliminare (pre-avvio), limitato finora a poche autorizzazioni sperimentali e a un'assegnazione dei diritti d'uso ancora incompleta. Tali circostanze, unitamente alla limitata diffusione dei ricevitori domestici e al rallentamento della loro integrazione nei veicoli, rendono irrealistico considerare il mercato maturo nel breve termine.

4. LA REGOLAMENTAZIONE DELLA RADIODIFFUSIONE SONORA IN TECNICA DIGITALE

4.1. Il quadro di riferimento normativo e regolamentare

Più rispondenti osservano che il quadro regolamentare della radiodiffusione sonora in tecnica digitale, delineato dal *Regolamento DAB*, di cui alla delibera n. 664/09/CONS del 26 novembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, ha rappresentato e continua a rappresentare un caposaldo per l'avvio e l'implementazione del sistema della radio digitale DAB+ in Italia. I rispondenti ritengono che il *Regolamento*, nonostante l'apparente vetustà, sia tutt'ora sostanzialmente adeguato, fatti salvi alcuni inevitabili aggiustamenti e correttivi necessari per coordinarlo con le recenti norme del TUSMA, mantenendone le linee guida e i principi ispiratori. I rispondenti riconoscono, pertanto, la validità e l'adeguatezza del *Regolamento DAB* e formulano l'auspicio per un'applicazione equa e corretta della normativa di riferimento.

4.2. Sui criteri di definizione del completamento della fase di avvio dei mercati

Con riferimento ai criteri di definizione del completamento della fase di avvio dei mercati di cui all'articolo 1, comma 1, lett. ee), della *Regolamento DAB*, numerosi rispondenti osservano che nessuno dei due è attualmente soddisfatto a livello di sistema. In particolare, i rispondenti precisano che il primo parametro è stato raggiunto attualmente solo da parte dei due operatori di rete nazionali privati.

Di diverso parere, un solo rispondente ritiene che già il PNAF adottato con delibera n. 286/22/CONS, ponendo fine alla fase di pianificazione provvisoria per aree, avrebbe dovuto segnare la fine della fase di "avvio dei mercati" e che in ogni caso la fase di avvio dei mercati debba ritenersi conclusa. In particolare, il rispondente osserva che, con riferimento alle coperture garantite dalle reti in esercizio, il servizio di radiodiffusione sonora, lungi dall'essere ancora nella fase di avvio dei mercati che ispirò la regolamentazione del 2009, si trova oggi in una fase di consolidamento e di ulteriore sviluppo, dacché sia la Concessionaria sia i Consorzi privati nazionali hanno raggiunto un'irradiazione del segnale superiore al 50% della popolazione nazionale.

In merito all'attualità e idoneità dei parametri a rendere conto dello stato di sviluppo del mercato, più rispondenti segnalano la necessità di rimodellare i suddetti criteri, rendendoli invece più severi, per promuovere il passaggio a una fase successiva che consenta l'adozione generalizzata da parte degli operatori di rete e dei fornitori di contenuti di modelli e scopi genuinamente imprenditoriali.

Con riferimento al primo criterio, relativo alla copertura delle reti, numerosi rispondenti lo ritengono sostanzialmente idoneo nell'attuale formulazione. Un rispondente al riguardo evidenzia che esso dovrebbe essere meglio precisato, indicando un obiettivo di copertura dell'80-90% della popolazione, attesa la difficoltà di fare riferimento ad un obiettivo di territorio.

Di diverso avviso è un solo rispondente, il quale ritiene che il raggiungimento della copertura portatile *outdoor* della "*più elevata percentuale della popolazione*" sia un

concetto vago e ipoteticamente persino identificabile con la copertura massima consentita dalle reti oggi pianificate (che potrebbe raggiungere il 90% del territorio dei bacini pianificati). Tale criterio non sarebbe, dunque, un criterio oggettivo e idoneo a definire il presupposto (minimo) di entrata nella fase a regime dell'uso della piattaforma DAB+. A parere del rispondente, un indicatore importante per stabilire quale percentuale di copertura delle reti possa giustificare la fine della fase di avvio dei mercati potrebbe, invece, ritrovarsi nel TUSMA, che definisce l'ambito nazionale radiofonico come l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora con irradiazione del segnale superiore al 50% della popolazione nazionale.

Con riferimento al secondo criterio, invece, numerosi rispondenti rilevano la necessità di una revisione della regolamentazione, proponendo l'innalzamento del requisito relativo alla diffusione commerciale dei ricevitori per la ricezione dei programmi radiofonici numerici dall'attuale "*70% degli autoveicoli di nuova immatricolazione dotati di autoradio*" all' "80% *di dotazione DAB+ su tutti i veicoli circolanti*", fermo il requisito del 50% della popolazione relativo ai ricevitori ad uso domestico *indoor*.

In particolare, un rispondente evidenzia che tale vincolo è posto a presidio di un'effettiva diffusione di tali tipologie di ricevitori presso l'utenza e che l'ipotesi di eliminare o ridurre il vincolo rischierebbe di far ritenere "maturo" un mercato che è ancora in fase embrionale. In particolare, con riferimento al requisito di diffusione dei ricevitori DAB+ *mobile*, a bordo di autoveicoli, il rispondente osserva che la diffusione dei ricevitori DAB+ è ancora molto limitata e, di conseguenza, l'ascolto della radio attraverso questa piattaforma risulta marginale. Tra le principali cause di questa situazione il rispondente evidenzia, da un lato, la scarsissima penetrazione di ricevitori domestici compatibili con la radio digitale e, dall'altro, il rallentato ricambio delle automobili in Italia. Secondo quanto riferito dal rispondente, l'età media dei veicoli circolanti nel Paese è di circa 11,5 anni e, con l'attuale ritmo di sostituzione, stima che il rinnovo completo del parco auto richiederà 26,6 anni, ostacolando la diffusione di autoradio DAB preinstallate. Parallelamente, il mercato dell'*infotainment* per veicoli è in rapida crescita, con un incremento previsto da 16,4 miliardi di dollari nel 2023 a 28,3 miliardi entro il 2028 (CAGR 11,6%). La crescente diffusione degli *smartphone* e la loro integrazione con i sistemi di *infotainment* favoriscono la domanda di funzionalità sempre più avanzate e connesse. Allo stesso tempo, le tecnologie *cloud* stanno migliorando l'esperienza utente, offrendo accesso a servizi di *streaming*, navigazione in tempo reale e altre funzionalità. Inoltre, i consumatori mostrano un crescente interesse per soluzioni che vanno oltre le funzioni di base, come la navigazione avanzata, l'assistenza alla guida e l'intrattenimento per i passeggeri. Anche le innovazioni tecnologiche, come il 5G e l'intelligenza artificiale, stanno aprendo nuove opportunità, migliorando l'efficienza e l'esperienza dei sistemi di *infotainment*. Tra i dispositivi trainanti del mercato figurano i sistemi di *infotainment* anteriori, che sono attualmente i più diffusi, ma si prevede una

crescita significativa anche per quelli destinati ai passeggeri posteriori. Android™ si conferma il sistema operativo con lo sviluppo più rapido a bordo delle auto, mentre la connettività 5G sta guadagnando terreno rispetto al 3G/4G. I *display* di dimensioni superiori a 10 pollici sono destinati a un'espansione significativa, e il segmento dei veicoli elettrici dovrebbe rappresentare entro il 2028 la quota maggiore del mercato dei sistemi audiovisivi per auto.

In questo contesto competitivo, il rispondente ritiene fondamentale non solo confermare, ma anche rafforzare l'obbligo di diffusione dei ricevitori DAB+ a bordo delle automobili per garantire la tutela della radiofonia, in particolare come Servizio di Interesse Generale (SIG).

La tesi opposta è sostenuta da un solo rispondente, il quale, con riferimento al secondo criterio di cui all'art. 1, comma 1, let. *ee*), del *Regolamento* osserva che il concetto di "avvio dei mercati" non dovrebbe essere focalizzato sulla penetrazione lato utente del servizio in termini di percentuale di diffusione dei ricevitori (*mobile*/*residential*) e di orientamento del pubblico alla fruizione del servizio, legato alla libera scelta di soggetti privati. Il rispondente ritiene, peraltro, che il criterio sia già, *ex lege*, soddisfatto per quanto riguarda il raggiungimento della percentuale di autoveicoli di nuova immatricolazione dotati di autoradio con ricevitore DAB, mentre nel consumo domestico la fruizione si ripartisce tra apparecchi analogici, digitali e IP (PC, *smartphone*, *tablet*, DTT, *smart tv* e *smart speaker*).

Più rispondenti ritengono che, anche gli *smartphone*, nella totalità del venduto, dovrebbero obbligatoriamente essere adatti alla ricezione dei servizi *broadcast* radio DAB+. La richiesta di modifica regolamentare è motivata dall'esigenza di accelerare l'adozione della rete DAB+ come *standard* predominante per l'ascolto radiofonico. Le difficoltà nella pianificazione delle frequenze e nello sviluppo delle reti, unite allo stallo del mercato causato anche dalla pandemia, con un rapporto tra venduto e circolante ancora insufficiente nonostante l'obbligo di ricevitori DAB+ sui veicoli immatricolati dal 2020, rendono necessario un rafforzamento della misura per garantire una diffusione più efficace della tecnologia.

In merito agli obblighi di copertura per gli operatori di rete, DAB+, nazionali e locali, previsti dal *Regolamento DAB* all'art. 14, commi 5 e 6, un rispondente ritiene probabilmente necessario che i predetti limiti siano elevati per raggiungere (in luogo del 70% della popolazione del bacino di riferimento entro cinque anni) il 90% della popolazione del bacino di diffusione assegnato nel medesimo periodo, sempre per la ricezione *outdoor*. Il rispondente ritiene, invece, corretto il riferimento al parametro "popolazione" e non a quello "territorio", in ragione sia della conformazione orografica del Paese con ampie zone montagnose a basso indice residenziale sia del peculiare ascolto dei programmi radiofonici che, come più volte segnalato, avviene prevalentemente in mobilità nelle fasce di pendolarismo e in quelle di viaggio.

Di diverso avviso, un altro rispondente evidenzia che gli obblighi di copertura per le reti DAB+ locali e le relative tempistiche, previsti dal *Regolamento DAB*, sono stati definiti tenendo conto dei tempi necessari per autorizzazioni, realizzazione di siti, installazione di impianti, sincronizzazione delle reti, collegamenti e investimenti finanziari in linea con i ricavi. Questi obblighi, confermati dai bandi del MIMIT per l'assegnazione delle frequenze, hanno guidato la pianificazione tecnica e finanziaria degli operatori. Il rispondente considera, pertanto, inaccettabile l'introduzione di modifiche *ex post*, che avrebbero un impatto fortemente negativo sui piani in corso.

4.3. Sull'adeguamento della regolamentazione alle disposizioni del Testo Unico

Più rispondenti auspicano, in sede di futura revisione del *Regolamento*, una chiara definizione per la determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi per i diritti d'uso dello spettro radioelettrico. I rispondenti osservano che il *Testo Unico* (all'art. 50, comma 11) ha ridotto l'esenzione dal pagamento dei diritti per la radio digitale da dieci a cinque anni (attualmente calcolata a decorrere dalla pubblicazione del PNAF-DAB che è avvenuta il 4 agosto 2022), motivandola con la necessità di sostenere l'avvio del mercato DAB+. Tale riduzione è stata percepita dagli operatori come un intervento "punitivo", dopo decenni di investimenti senza certezze sullo sviluppo del sistema DAB, un'incertezza ancora presente e aggravata da norme complesse a favore dei fornitori di contenuti indipendenti e da un contenzioso nazionale tuttora irrisolto. I rispondenti precisano, inoltre, che l'esenzione prevista dalla Legge n. 249/97 non è mai stata applicata per la mancanza di una pianificazione effettiva delle frequenze destinate al DAB+. La modifica introdotta ha generato una sperequazione tra i titolari dei diritti d'uso, assegnati in tempi e modalità non uniformi, e resi inutilizzabili per la persistente indisponibilità delle frequenze, tuttora occupate da altri operatori.

Alla luce di ciò, i rispondenti ritengono opportuno segnalare al Governo la necessità di modificare la citata norma del TUSMA, precisando che il periodo di esenzione deve essere calcolato dall'anno successivo alla piena attuazione del PNAF-DAB con il rilascio a tutti gli operatori dei relativi diritti d'uso. I futuri diritti ed i relativi contributi amministrativi dovranno altresì essere commisurati alla reale dimensione del mercato radiofonico digitale, che certamente non è paragonabile alle reti radiofoniche analogiche o televisive digitali. Sulla stessa linea, un ulteriore rispondente, osservando che i diritti amministrativi e i contributi per i diritti d'uso dello spettro dovrebbero essere corrisposti solo quando il sistema sarà pienamente operativo, segnala la necessità di una modifica legislativa all'art. 50, comma 11, del TUSMA, per estendere da cinque a dieci anni il termine di esenzione, decorrente dalla data del rilascio dei diritti di uso, come era stato approvato dalle Commissioni VII e IX della Camera nel marzo 2024 (proposta poi non accolta nell'adozione legislativa delle modifiche al TUSMA).

Un rispondente fa notare che i provvedimenti di rilascio dei diritti d'uso delle frequenze emessi dal Ministero stabiliscono (all'art. 4) una durata massima degli stessi

pari a 20 anni, con possibilità di modifiche per adeguamenti del PNAF-DAB, anche legati ad accordi internazionali, e ferma restando la loro cessazione automatica, anticipata rispetto al termine massimo anzidetto, a seguito del completamento della fase di avvio dei mercati. Al riguardo, il rispondente ritiene inaccettabile la suddetta cessazione automatica anticipata, in ragione dei significativi investimenti per le reti di trasmissione, realizzati dalla società consortili secondo un programma quinquennale. Al riguardo, il rispondente evidenzia la necessità di garantire stabilità normativa, evitando che i diritti d'uso possano essere revocati in assenza di violazioni, e raccomanda che eventuali modifiche derivanti da variazioni del PNAF-DAB o da nuovi accordi internazionali minimizzino gli impatti sugli operatori, sui fornitori di contenuti e sugli utenti.

4.4. Sulla promozione della radiodiffusione digitale DAB+

Più rispondenti sottolineano che, allo stato attuale, l'avvio di un percorso di *switch off* con il passaggio delle diffusioni radiofoniche dal sistema analogico FM a quello digitale, sia pure su base volontaria, appare impraticabile. La necessità di creare prima un ambiente regolatorio e competitivo favorevole allo sviluppo della piattaforma DAB+ dimostra che l'abbandono delle reti FM è impossibile, sia nel presente sia nel medio-lungo periodo, tanto più considerato che molte emittenti operative in analogico attendono ancora la pianificazione delle frequenze assegnate dal lontano Accordo di Ginevra del 1984. Un rispondente, in particolare, segnala che il *benchmark* internazionale indica come orizzonte temporale per la cessazione del servizio FM il 2031-2033 e precisa che comunque lo *switch off* dell'FM anche a lungo periodo non è, nel caso italiano, auspicabile. Lo stesso segnala l'esigenza di abrogare l'art. 50, comma 10, del *Testo Unico*, norma che subordina l'attuazione del piano FM allo sviluppo del mercato DAB, rimandando la discussione sul destino della banda FM ad una fase di piena maturità del mercato DAB.

Un rispondente evidenzia che nessun Paese dell'Unione Europea, ad oggi, ha optato per lo *switch off* delle trasmissioni analogiche, dacché gli unici Paesi europei che hanno adottato questa soluzione, Norvegia e Svizzera, non fanno parte dell'UE e sono molto diversi dall'Italia per contesto e storia. In particolare, la Norvegia ha poche emittenti su un vasto territorio, mentre lo *switch off* svizzero, inizialmente previsto per il 2024, è stato posticipato al 2026. Anche in Belgio si stanno valutando ottimizzazioni della piattaforma FM, dimostrando che le trasmissioni analogiche restano rilevanti. Il rispondente osserva anche che in Italia operano 16.917 impianti radio FM, di cui 60% gestiti da imprese nazionali e 40% da locali. Al riguardo, il rispondente sottolinea che per le reti locali la transizione tecnologica comporta sfide tecniche rilevanti, come la necessità di sostituire le antenne esistenti, una criticità che incide in misura molto maggiore sulle emittenti locali rispetto a quelle nazionali, aggravandone ulteriormente la posizione competitiva. Il rispondente mette in rilievo le seguenti questioni: a) gli impianti-frequenze e le relative postazioni di trasmissione sono parte del patrimonio aziendale, qualificati dalla legge come rami d'azienda e ammortizzati fiscalmente in 18 anni; b) le procedure

per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze digitali in ambito locale sono ancora in corso; c) anche a conclusione delle procedure, con le limitate risorse radioelettriche disponibili secondo il PNAF-DAB, molti fornitori locali non potranno diffondere i propri contenuti per insufficiente capacità trasmissiva; d) una copertura radioelettrica adeguata (70% della popolazione per bacino) richiederà almeno cinque anni dall'assegnazione dei diritti d'uso. Il rispondente osserva che detti fattori rendono impossibile ipotizzare una dismissione anticipata delle reti FM, che comprometterebbe pluralismo, concorrenza e occupazione, colpendo in particolare le radio locali. Alla luce delle argomentazioni esposte, il rispondente conclude prevedendo per i prossimi 7-8 anni un affiancamento del DAB e dell'IP all'FM (con quest'ultima che manterrà il ruolo più rilevante) e ritiene che, solo dopo questa fase iniziale, sarà possibile valutare una revisione delle disposizioni sull'assegnazione dei diritti d'uso e di altri aspetti regolatori.

Un rispondente, su una linea maggiormente aperta, ritiene che, entrati nella fase matura dell'uso della piattaforma DAB+, sia possibile riflettere su una graduale dismissione del servizio FM, che dovrebbe essere sostituito, come "naturale evoluzione", dalla radiodiffusione digitale (T-DAB), ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge n. 112/2004. Al riguardo, il rispondente osserva che, sebbene la trasmissione FM copra potenzialmente il 99% della popolazione (copertura del territorio superiore al 90%,), la piattaforma analogica soffre di problematiche strutturali, come la mancanza di una pianificazione nazionale delle frequenze e la crescente pressione internazionale (ad esempio, nell'ambito del gruppo di lavoro *Good Offices* istituito *ad hoc* a livello europeo in ambito RSPG, *Radio Spectrum Policy Group*) per una riduzione delle interferenze verso i Paesi radioelettricamente confinanti. Il rispondente osserva che questi fattori potrebbero spingere verso uno *switch-off* dell'FM, a condizione che la piattaforma DAB+ sia completamente sviluppata.

Il rispondente sottolinea, infatti, che per la Concessionaria del servizio pubblico una eventuale dismissione del servizio FM potrà ipotizzarsi solamente laddove la disponibilità di risorse spettrali per il servizio DAB+ consentirà di diffondere sulla piattaforma sonora digitale almeno il servizio offerto oggi su quella analogica, sia con riferimento alla programmazione, che dovrà poter comprendere il servizio di informazione regionale, sia con riferimento alla copertura e alla capillarità analoga a quella con cui le reti FM della Società raggiungono l'utenza. Solo sulla base di tali presupposti, potrà essere avviato un percorso che apra all'efficientamento dell'uso delle frequenze dell'attuale piattaforma analogica e incentivi l'utilizzo della piattaforma sonora digitale, anche nella prospettiva di un "*refarming*" della prima. Tuttavia, il rispondente osserva che, ad oggi, lo sviluppo del DAB+ è ostacolato da problematiche di pianificazione e dall'assegnazione di una rete che non consente, a proprio parere, alla Concessionaria di trasmettere il servizio regionale come previsto dagli obblighi di servizio pubblico; pertanto, il rispondente ritiene che non possa al momento ipotizzarsi e quindi pianificare la dismissione del servizio FM. Il rispondente osserva infine che, se

l'unica piattaforma di radiodiffusione sonora disponibile fosse quella digitale, la normativa dovrà garantire al servizio radiofonico le stesse tutele garantite dalla regolamentazione sulla piattaforma FM. Tutele simili dovranno altresì essere garantite anche in materia di *prominence*, come indicato nelle Linee Guida AGCOM (di cui alla delibera n. 390/24/CONS), in particolare per i dispositivi automobilistici.

Il rispondente ritiene, pertanto, che, sebbene il passaggio sia auspicabile, un eventuale *switch off* non è né imminente né ipotizzabile nell'arco del prossimo decennio. Considerando un orizzonte di lungo termine (10 anni), il rispondente rileva che la radiofonia si configura come un ecosistema multiforme, che include FM, DAB+ e modalità *broadband*, ognuna con specifiche peculiarità. Il DAB – osserva il rispondente – è stato sviluppato con l'obiettivo di offrire una qualità superiore e una maggiore varietà di servizi, prevalentemente in Paesi (come la Svezia e la Norvegia) dove è fondamentale garantire una copertura metropolitana; più complesso è, invece, realizzare ampie coperture geografiche. Al contrario, sebbene l'FM sia una tecnologia costosa, essa rimane estremamente pervasiva e ampiamente diffusa sul territorio, garantendo una copertura capillare anche nelle aree più remote. Il rispondente prevede, in ogni caso, una progressiva riduzione dell'FM, poiché le risorse a disposizione delle piccole emittenti si stanno riducendo, rendendo insostenibile il mantenimento simultaneo delle infrastrutture FM e DAB+. La Società ritiene, infine, che il passaggio a una radiofonia interamente basata su IP non sia ancora realistico.

Un rispondente evidenzia l'importanza di sviluppare sinergie tra le reti DAB+ e l'attuale rete FM, favorendo *partnership* e integrazioni strategiche. Propone l'adozione di politiche che agevolino una transizione graduale dal sistema analogico al digitale, inclusa l'introduzione di incentivi per la trasmissione simultanea su entrambe le piattaforme (FM e DAB+) durante un periodo transitorio, garantendo così che gli ascoltatori privi di dispositivi DAB+ non vengano penalizzati.

4.5. Sugli obblighi in carico agli operatori di rete nazionali e locali

Con riferimento alla norma di cui all'art. 14, comma 3, del *Regolamento DAB*, che dispone per gli operatori di rete di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale in ambito nazionale, nella fase di avvio dei mercati, l'obbligo di cessione della capacità trasmissiva ai fornitori di contenuti radiofonici indipendenti (obbligo di *must carry*), un rispondente ritiene che debba essere confermata l'esclusione dal suddetto obbligo delle società consortili operanti in ambito locale (salvo dove vi sia capacità trasmissiva inutilizzata). Lo stesso rispondente ritiene altresì che l'obbligo di *must carry* per gli operatori di rete in ambito nazionale debba essere mantenuto, in quanto gli stessi dispongono di capacità trasmissiva eccedente.

Con riferimento alla norma di cui all'art. 14, commi 4 e 6, lett. *a*, del *Regolamento DAB*, che riserva 72 CU del blocco di diffusione ai soci delle società consortili, più rispondenti ritengono che essa non debba essere modificata, poiché garantisce parità di

trattamento tra i partecipanti alle società consortili e continuità tra le trasmissioni analogiche e quelle digitali; modificarla potrebbe compromettere l'attuale equilibrio e l'attività futura di diffusione. Più rispondenti, sul punto, sottolineano che la qualità sonora estrema nei programmi DAB+ non apporta benefici significativi, considerando che il 73% degli ascolti avviene in auto, dove altre fonti acustiche prevalgono e limitano la qualità dell'ascolto. Una suddivisione equilibrata delle CU, come l'uso di 36 CU (corrispondenti a 48 kbps) con protezione EEP-3 per ciascun programma, consente di aumentare l'offerta di programmi, favorendo contenuti specializzati apprezzati dagli utenti, come rilevato da GFK Italia. I rispondenti evidenziano altresì, che World DAB conferma l'assenza di regole *standard* sul numero di CU, lasciando la gestione alla disponibilità di frequenze e alle condizioni di mercato. Pertanto, oltre alla riserva pro-concorrenziale di 72 CU per ciascun socio, i rispondenti raccomandano l'applicazione di un principio di flessibilità e libera negoziazione commerciale nella disciplina del rapporto tra operatori di rete e fornitori di contenuti.

Da altro punto di vista, un rispondente sottolinea che, allo stato attuale, mentre le emittenti nazionali possono garantire trasmissioni con una qualità tecnica adeguata grazie alla disponibilità di un elevato numero di CU, le emittenti locali si trovano in una posizione svantaggiata. Queste ultime, infatti, dispongono di un numero insufficiente di reti e, in scenari che prevedono *mux* composti da 24 contenuti, sono costrette a trasmettere con sole 36 CU. Ciò – a giudizio del rispondente – comporta una qualità di trasmissione non migliorativa rispetto a quella ottenuta con le trasmissioni in FM. Di conseguenza, gli investimenti effettuati dalle emittenti locali per sviluppare reti DAB+ si traducono unicamente in un aumento dei costi aziendali, senza apportare alcun beneficio in termini di qualità delle emissioni.

Intervenendo in materia di disciplina degli accordi tra operatori di rete e fornitori di contenuti soci dei consorzi, è un altro rispondente che evidenzia l'opportunità di una maggiore regolamentazione dei suddetti accordi, al fine di prevenire potenziali criticità di natura contrattuale. A tal proposito, il rispondente richiede che l'operatore di rete proceda con la pubblicazione di un'offerta di servizio e suggerisce di introdurre un limite minimo di 36 CU di capacità da assegnare a ciascun fornitore.

Con riferimento al suddetto obbligo di *must carry* e specifico riguardo alla disciplina che regola i rapporti tra operatori di rete e fornitori di contenuti radiofonici indipendenti (cfr. art. 14-bis del *Regolamento DAB*), un rispondente evidenzia alcune criticità, sottolineando che i soggetti non concessionari FM, impossibilitati a diventare soci dei consorzi DAB e relegati al ruolo di semplici ospiti all'interno dei consorzi, si trovano in una posizione vulnerabile a causa dell'assenza di regolamenti specifici che assicurino loro un accesso stabile e continuativo alla capacità trasmissiva. Al riguardo, il rispondente chiede che l'Autorità prenda in considerazione le seguenti proposte: *(i) regolamentazione per i fornitori di contenuti non soci*, proponendo che venga introdotta una normativa chiara che definisca regole precise per i fornitori di contenuti non soci nei

consorzi DAB, garantendo loro una presenza stabile e sicura nel tempo per tutelarli dal rischio di esclusione arbitraria; *(ii) durata minima dei contratti*, ritenendo necessario che i consorzi siano obbligati a offrire contratti di lungo termine ai fornitori di contenuti, al fine di garantire agli stessi stabilità e continuità; *(iii) listino prezzi per CU con relazione al costo per abitante*, chiedendo l'introduzione di un listino prezzi regolamentato e trasparente per le CU, basato su criteri equi e proporzionati, analogamente a quanto avvenuto durante il passaggio al digitale terrestre televisivo. In questo modello, i costi [NDR: di acquisto della capacità trasmissiva da parte dei fornitori di contenuti indipendenti], stabiliti dallo Stato, sarebbero rapportati al numero di abitanti serviti in ciascuna regione, con una tariffazione che tenga conto delle effettive possibilità di copertura e della situazione economica regionale. Tale approccio consentirebbe di evitare eccessive discrepanze nei costi, rendendo la capacità trasmissiva accessibile anche alle emittenti più piccole, favorendo così una maggiore concorrenza e pluralismo nel settore.

4.6. Sulla struttura societaria dei soggetti assegnatari dei diritti d'uso

In riferimento alla struttura societaria dei soggetti assegnatari dei diritti d'uso delle radiofrequenze e ai requisiti di partecipazione ai consorzi attualmente assegnatari (individuati all'art. 12, comma 3, del *Regolamento DAB*), più rispondenti osservano che la scelta di affidare la titolarità delle reti DAB+ a società consortili partecipate da imprese radiofoniche concessionarie analogiche è risultata efficace, producendo il positivo risultato di un equilibrio di mercato e, altrettanto importante, di costi di esercizio ridotti. Alla luce di ciò, gli stessi rispondenti ritengono che un'eventuale modifica del *Regolamento DAB*, allo stato, non appare necessaria e quindi non ritengono opportuno consentire la partecipazione alle società consortili a soggetti giuridici diversi dalle emittenti concessionarie radiofoniche in ambito analogico FM. A sostegno della suddetta tesi, un rispondente presenta i risultati di un'analisi comparativa dei costi di cessione della capacità trasmissiva su reti DAB+ in diversi Paesi europei, tra cui Regno Unito, Belgio, Austria, Svizzera, Germania, Slovacchia e Italia. Dall'analisi emerge che, rispetto agli altri Paesi in cui il mercato è aperto a soggetti esterni (*tower companies*, fondi di investimento), l'Italia registra i costi di trasporto annui pro capite più bassi per unità capacitiva, sia per i soci dei consorzi sia per i fornitori di contenuti indipendenti (non soci). Il rispondente conclude che questo dato conferma come la costituzione di consorzi abbia permesso di ottenere economie di scala altrimenti irraggiungibili, che a loro volta si riflettono in una maggiore economicità del modello italiano sia per la cessione ai soci sia per i servizi di *must carry*. Il rispondente evidenzia, infine, che, in tema di accesso al mercato, occorre distinguere tra accesso di contenuti ed accesso di capitale: il primo risulta garantito dell'attuale obbligo di *must carry*, mentre la questione dell'accesso ai capitali potrà essere affrontata quando il mercato sarà maturo.

Sullo stesso fronte, con specifico riguardo all'attività di radiodiffusione in ambito locale, un rispondente ribadisce la necessità di mantenere le norme che impediscono ai cosiddetti "nuovi entranti" di partecipare al capitale delle società consortili che svolgono

l'attività di operatori di rete in questo settore. Il rispondente ritiene, altresì, del tutto inappropriato estendere la partecipazione alle società consortili che svolgono l'attività di operatori di rete a soggetti diversi degli editori radiofonici allo scopo di aumentarne la capacità finanziaria, atteso che l'attuale capacità finanziaria delle società consortili è adeguata agli investimenti richiesti, come emerso nell'ambito delle procedure di assegnazione dei diritti d'uso. Il rispondente sottolinea che il modello delle società consortili, basato su regole come la parità delle quote, si è dimostrato il più efficace per garantire equilibrio e trasparenza nel settore.

Da differente punto di vista, più rispondenti ritengono ammissibili aperture anche a fornitori di servizi media radiofonici "nativi digitali", titolari di autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica digitale. In particolare, un rispondente auspica che anche le emittenti non concessionarie possano entrare nelle società consortili, considerando che attualmente le concessioni FM sono difficili da ottenere e chi desidera cedere il ramo d'azienda (la concessione) chiede somme elevate, non in linea con la situazione attuale. Alcuni rispondenti sottolineano che l'apertura della partecipazione ai consorzi a nuove emittenti digitali o, più in generale, a soggetti giuridici diversi dalle emittenti, oltre a garantire una maggiore varietà nell'offerta dei contenuti, aumenterebbe la sostenibilità economica dei consorzi stessi, attraendo maggiori capitali. I rispondenti ritengono, infatti, che la diversificazione delle fonti di finanziamento sia fondamentale per supportare le spese operative e lo sviluppo tecnologico delle reti DAB+. Parallelamente, un rispondente sottolinea l'urgenza di introdurre misure di supporto per le emittenti analogiche che non dispongono delle risorse necessarie per partecipare alle spese consortili. In caso di inadempienze finanziarie, queste emittenti dovrebbero essere temporaneamente inibite dall'accesso alle risorse fino alla regolarizzazione dei pagamenti, con la possibilità di risolvere il rapporto associativo in caso di persistente inadempienza. Questo approccio mira a garantire l'efficacia operativa e la stabilità finanziaria del consorzio.

Tra i soggetti a favore della modifica (in senso di alleggerimento) dei vincoli partecipativi alle società consortili assegnatarie, allo stato, dei diritti d'uso delle radiofrequenze, un rispondente osserva che l'art. 12, comma 3, del *Regolamento DAB,* si riferisce testualmente solo alla fase di avvio dei mercati, come definita dall'art. 1 dello stesso *Regolamento*. Il rispondente sostiene che la previsione, in via generale e sistematica, di un'analoga limitazione ai soggetti cui attribuire le reti radiofoniche digitali sarebbe difficilmente compatibile con il quadro normativo, interno ed europeo, che regola l'ambito in questione (cfr. paragrafo successivo). Il rispondente ritiene, dunque, condivisibile l'approccio dell'Autorità, laddove, al punto 4.6, ipotizza di consentire la partecipazione alle società consortili assegnatarie, allo stato, dei diritti d'uso delle radiofrequenze anche a soggetti terzi diversi dalle emittenti. Il rispondente ritiene, altresì, che una siffatta misura potrebbe non essere da sola idonea a porre rimedio alle criticità sopra richiamate e propone che, conclusa la fase di avvio dei mercati, la partecipazione alle future procedure di cui all'art. 18 del *Regolamento DAB* sia garantita in favore di

qualsiasi soggetto, senza obblighi di costituzione di società consortili (cfr. paragrafo successivo).

Un altro rispondente non ritiene, tuttavia, ammissibile la partecipazione di soggetti operanti in altri mercati, che non abbiano un interesse specifico all'esercizio dell'attività di operatore di rete, in considerazione del fatto che le radiofrequenze costituiscono, oltre che una risorsa scarsa, un bene pubblico dotato di un importante valore sociale e culturale alla base di una società democratica.

4.7. Sulle procedure di assegnazione dei diritti d'uso a completamento della fase di avvio dei mercati

Più rispondenti concordano con l'Autorità sull'importanza di garantire stabilità al mercato della radiodiffusione sonora digitale attraverso un quadro regolamentare chiaro e conforme al *Codice*, che tuteli pluralismo, concorrenza e valorizzi gli investimenti già effettuati. I rispondenti evidenziano, inoltre, l'importanza di introdurre nuovi investimenti e innovazioni tecnologiche, al fine di favorire la crescita sostenibile del settore e rispondere alle esigenze di operatori e consumatori, promuovendo un ecosistema competitivo e dinamico.

Sul punto, un rispondente osserva che piani presentati dagli operatori e approvati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nelle recenti procedure di assegnazione dei diritti d'uso prevedono la relativa realizzazione nell'orizzonte temporale di 5 anni. Alla luce di ciò, il rispondente conclude che intervenire nuovamente sulle assegnazioni, subito dopo la realizzazione delle reti, oltre ad essere privo di logica, vanificherebbe gli investimenti effettuati.

Un rispondente sottolinea la necessità che la regolamentazione del servizio DAB+ tuteli e valorizzi la funzione del servizio pubblico sulla piattaforma DAB+ anche al passaggio alla fase di maturità del mercato. Pertanto, il rispondente chiede che, nell'individuazione, a seguito del completamento della fase di avvio dei mercati, delle frequenze assegnabili al servizio di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 18 del *Regolamento*, si garantisca alla concessionaria del servizio pubblico un blocco di frequenze per il servizio DAB+ ai sensi della normativa primaria (e speciale) di cui all'art. 2-*bis*, comma 9, della legge n. 66/2001.

Un altro rispondente sostiene che l'assegnazione, ai sensi dell'art. 18 del *Regolamento*, dei diritti d'uso delle frequenze pianificate con la delibera n. 286/22/CONS, riguarda un orizzonte temporale significativamente più esteso della fase di avvio del mercato radiofonico digitale. Tale assegnazione, qualora restassero invariati gli attuali vincoli relativi alla struttura societaria dei soggetti ammessi alle procedure, rischierebbero di cristallizzare l'attuale situazione, che vede le società consortili quali unici soggetti legittimati a esercire le reti locali pianificate in tecnologia DAB. A ciò osterebbe, secondo quanto osservato dal rispondente, la giurisprudenza europea (cfr. la

sentenza della Corte di Giustizia Ue, sez, VI, 31 gennaio 2008, nel procedimento C-380/05, Centro Europa 7 srl / Min. comunicazioni) che ha ritenuto incompatibili con i principi sottesi alla direttiva autorizzazioni le norme interne che abbiano l'effetto, anche mediante l'applicazione di regimi transitori a favore delle sole reti esistenti, di impedire l'accesso al mercato agli operatori sprovvisti di frequenze di trasmissione. Dunque, eventuali procedure avviate ai sensi dell'art. 18 del *Regolamento DAB*, se riservate alle sole società consortili già attive sul mercato, rischierebbero di immobilizzare il mercato radiofonico e proteggere la posizione delle concessionarie già attive su tale mercato. Il rispondente rileva che la giurisprudenza europea consente limiti al numero di operatori di rete solo per obiettivi di interesse generale, purché rispettino criteri proporzionati, non discriminatori e trasparenti. Ai sensi delle direttive europee (art. 19, comma 2, e art. 55, della direttiva n. 1972/2018), i diritti d'uso delle frequenze devono essere assegnati tramite procedure competitive, motivate e mirate a obiettivi specifici, come promuovere copertura, qualità del servizio, uso efficiente dello spettro, innovazione e sviluppo.

Ad avviso del rispondente, i principi sopra ricordati sembrano ostare a procedure di assegnazione delle frequenze radiofoniche digitali che prolunghino l'attuale regime transitorio; sotto questo profilo, eventuali restrizioni all'accesso alle procedure stesse non paiono giustificabili dalla necessità di agevolare la transizione al DAB, soprattutto laddove esse non si limitassero a riconoscere un diritto prioritario ai consorzi di emittenti esistenti, ma attribuissero loro un diritto esclusivo. Limitare la partecipazione alle procedure esclusivamente a società consortili, basandosi su criteri di "rappresentatività", ossia in ultima analisi sulla disponibilità degli editori a raggiungere intese con i consorziati, anziché sulla propensione all'investimento, compromette la concorrenza e il pluralismo, restringendo l'accesso al mercato.

Il rispondente sostiene che i *multiplex* DAB dovrebbero essere infrastrutture "comuni", accessibili equamente a tutti gli editori, soci o non soci, senza preferenze, e gestiti da operatori selezionati mediante opportune procedure per la loro propensione all'investimento e capacità tecnica, indipendentemente dalla forma giuridica. Alla luce di ciò, il rispondente valuta positivamente l'ipotesi di prevedere, una volta completata la fase di avvio dei mercati, che la partecipazione alle future procedure di assegnazione dei diritti d'uso sia aperta a tutti gli operatori del settore titolari di autorizzazione generale, nonché ai soggetti nuovi entranti che abbiano richiesto tale autorizzazione, e non più limitata alle sole società consortili aventi le caratteristiche di cui all'art. 12, commi 3 e ss., delibera n. 664/09/CONS (punto 4.7. dello stesso allegato A).

Allegato

Elenco dei soggetti che hanno presentato contributi nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata con delibera n. 316/24/CONS

1. Abruzzo Dab s.c.a.r.l.
2. AERANTI-CORALLO (*)
3. Associazione Culturale Radio Soffio
4. Associazione Media Audiovisivi Europei (MAVE) (*)
5. Confindustria Radio Televisioni, DAB Italia s.c.p.a., EuroDab e CRDAB scarl (*)
6. DAB Italia s.c.p.a. (*)
7. EI TOWERS s.p.a.
8. Rai Radiotelevisione Italiana (*)

(*) Soggetto anche sentito in audizione.